

N. 61/15 V.G.



REP 1067
13

La Corte d'Appello di Venezia. Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:

- 1) dott. Vittorio Rossi Presidente
- 2) dott. Daniela Bruni Consigliere
- 3) dott.ssa Rita Rigoni Consigliere Rel.

nel procedimento ex artt. 26 e 142 e segg. L.F. avverso il decreto 9.1.2015
RG n. 27/2009-1/2 sub 1 cron. 685/15, promosso

da

con gli avv.ti R.

e di Venezia, per mandato in
calce al reclamo

Contro

I curatore del Fallimento

s.n.c. di & C. in liquidazione nonché dei soci

illimitatamente responsabili e non

costituito

sede di Treviso, non costituito

ha emesso il seguente

DECRETO

Fallimenti

Società.it

visto il reclamo presentato da _____ e _____ avverso
il decreto 9.1.2015 pronunciato dal Tribunale di Treviso in relazione
all'istanza ex artt. 142 e segg. L.F. depositata dai predetti in data 5.9.2013;
sentiti all'udienza del 16.4.2015 il difensore dei reclamanti e il dott.

_____, già Curatore del Fallimento di _____ s.n.c.
_____ & C. in liquidazione e dei soci illimitatamente responsabili
I _____

constatata la tempestività del proposto reclamo, essendo stato comunicato in
data 20.2.2015 il decreto reclamato e depositato in data 2.3.2015 il reclamo;
verificata la regolarità della notifica del reclamo e del pedissequo decreto;
considerato che parte reclamante si duole del fatto che:

-il Tribunale di Treviso abbia motivato il provvedimento di rigetto della
chiesta esdebitazione facendo un insistito richiamo a valutazioni di carattere
qualitativo – in relazione alle categorie dei creditori soddisfatti e addirittura
operando un'ulteriore graduazione (all'interno delle stesse - estraneo alla
norma e alla lettura che ne ha fatto il giudice di legittimità nella sentenza a
sezioni unite n. 24214/2011;

-il giudice di prime cure abbia considerata modesta dal punto di vista
quantitativo la percentuale dei creditori soddisfatti (8.54%), quando, invece,
si tratta di percentuale non irrisoria e non costituente un simulacro di fatto
satisfattivo;

ritenuta la fondatezza del proposto reclamo:

premesso che il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica del
debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede,
in sensi della L. Fall., art. 142, comma 2, che vi sia stato il soddisfacimento,

almeno parziale, dei creditori concorsuali; dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto già formulato dalla legge delegante (della L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 6, lett. a), n. 13), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all'art. 2740 cod. civ., è già previsto nell'ordinamento concorsuale, all'esito del concordato preventivo (L. Fall., art. 184) e fallimentare (L. Fall., art. 135) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (L. Fall., art. 118, comma 2)" (Sez. U. Sentenze nn. 24214 e 24215 del 18/11/2011; Cass. *Ord. n. 9564 del 12/06/2012*).

ritenuto, quindi, che, in tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali prevista dal secondo comma dell'art. 142 legge fall. deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto (Cass. n. 9767 del 14/06/2012), essendo, dunque, sufficiente il pagamento anche di una parte soltanto del debito concorsuale, oggettivamente inteso, spettando al giudice del merito determinare, caso per

caso, la misura solutoria che consenta di ritenere integrato il presupposto oggettivo indispensabile ai fini del riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione:

ribadito, pertanto, che, alla luce dell'interpretazione nomofilattica offerta dalla Suprema Corte, deve ritenersi espulsa ed estranea dalla valutazione della sussistenza del requisito oggettivo richiesto ai fini dell'esdebitazione ogni considerazione di tipo qualitativo, vale a dire con riferimento alle categorie di creditori soddisfatti (salvo precisarsi che, a parere di questa Corte, i crediti concorsuali a cui si riferisce la norma siano quelli diversi da quelli prededucibili, di talché viene a mancare la condizione oggettiva di ammissibilità all'esdebitazione qualora l'attivo realizzato consenta di pagare unicamente, in tutto o in parte, i debiti prededucibili):

ritenuto, allora, che, nel caso in esame, non possono in alcun modo condividersi gli assunti del Tribunale di Treviso secondo cui, ai fini esdebitatori, nel concetto di "soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali" sia compreso anche un apprezzamento di tipo qualitativo "ossia in rapporto alle varie categorie di creditori, in maniera da richiedere che siano soddisfatte, ancorché parzialmente, almeno le principali categorie di creditori privilegiati, oltre che i prededucibili" e che vada escluso il beneficio quando l'entità dei pagamenti sia modesta rispetto, non solo alla massa quantitativa, ma anche qualitativa dei debiti da soddisfare:

rilevato, d'altra parte, che il Tribunale trevigiano ha, a proposito, anche omesso di considerare che il soddisfacimento dei creditori privilegiati non ha riguardato solo una parte (il 72,67%) dei crediti con privilegio ex art.

2751 bis n. 1 c.c. (come affermato dal Tribunale reclamato), bensì anche parte dei creditori ipotecari e della società e della società come confermato dall'ex Curatore all'udienza del 16.4.2015;

ritenuto, ancora, che neppure possa condividersi l'affermazione del Tribunale di Treviso secondo cui, nella specie, vi sarebbe stata una soddisfazione quantitativa modesta dei creditori sociali (inferiore al 10%, che sembrerebbe essere la soglia minima posta dal Tribunale per concedere l'esdebitazione), tale da non integrare un fatto-adempimento, ma un simulacro dello stesso;

precisato che la percentuale dell'attivo distribuito, rispetto al passivo ammesso, è stata dell'8,54% (€ 153.602,36 su € 1.799.420,99) per la massa della società, il 58,02% (€ 122.839,35 su € 211.745,64) per la massa della società e dello 0% (su € 16.701,06) per la massa del socio ;

ritenuto che, sulla base della valutazione comparativa tra quanto complessivamente dovuto rispetto alla consistenza dei riparti effettuati, possa affermarsi che vi sia stato un pagamento in misura solutoria tale da essere considerato non irrisorio, e ciò in considerazione delle dimensioni dell'impresa (quali emergono dalle relazioni e dai rapporti del Curatore presenti nel fascicolo d'ufficio) e della consistenza – relativamente modesta - del suo indebitamento concorsuale, quale quello esposto;

ritenuto, dunque, che sussista il requisito oggettivo per l'ammissibilità della richiesta esdebitazione;

ritenuto che ciò debba affermarsi anche per il socio ;

ritenuto, invero, che nella specie non può a contrario opporsi che i creditori personali dello stesso non sono stati soddisfatti neppure in percentuale;

considerato, a proposito, da un lato, che ai sensi dell'art. 148 L.F. i crediti dichiarati nella massa sociale si intendono dichiarati anche nella massa personale e risulta che tali crediti sono stati, almeno in parte, soddisfatti, con beni della società, di cui lo era socio, e in percentuale che questo Collegio ha ritenuto, nel caso concreto, sufficiente per concedere il chiesto beneficio;

rilevato, dall'altro lato, che la soddisfazione dei debiti sociali, dichiarati nella massa personale del socio , mantiene, nel caso di specie, quel carattere soddisfacente non irrisorio, anche tenuto conto della valutazione complessiva dei debiti insinuati in tale massa (i debiti personali ammontano, infatti, a solo € 16.701,06);

ritenuto che le spese del procedimento vadano compensate, in considerazione dell'atteggiamento processuale dei reclamati e tenuto conto della particolarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Visti gli artt. 26 e 142 e segg. L.F., in riforma del decreto reclamato,

dichiara liberati dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali della procedura fallimentare n. 27/2009 R. Fall. Tribunale di Treviso, non soddisfatti: spese compensate.

Venezia, 16/4/2015


Il Consigliere-Relatore

Dott.ssa Rita Rigoni

Il Presidente

Dott. Vittorio Rossi

DATA AVVISO
TELEFONICO
24/4/15



Fallimenti@Societa'.it

Fallimenti@Societa'.it

TELEFONICO
24/4/15
VITTORIO ROSSI

COPIA CONSERVATA
24/4/15